


BANDO SOPRA LE MASCHERE



GIACOMO CARD. SERRA LEGATO DI FERRARA, &c.



VOLENDO Noi concedere la ricreatione delle Maschere per il presente Carneuale, & acciò non segua disordine alcuno, ma si viua con la quiete, che conuiene, oltre gli ordini soliti fatti publicare altre volte da nostri Antecessori, che vogliamo s'habbiano quì per repetiti, e Noi in tutto, e per tutto innouiamo, e confermiamo in quanto à questi, non siano contrarij, s'aggiungono gl'infra scritti.

1. Si restringe l'andar in maschera dentro la Città sola, escludendo i Borghi fuori della medesima.
 2. Che niuno mascherato possa accostarsi alle Porte della Città, ne meno andare, stare, ò passeggiare per li terragli sotto pena di tre tratti di corda, e di cinquanta scudi.
 3. Che persona alcuna (esclusi però le donne, e putti da quattordici anni in dietro) possa mascherarsi, che non sia vero Cittadino Ferrarese, ouero habitante in Ferrara da vn anno in quà. Non volendo Noi per degni rispetti, che altri, che i proprij Cittadini, & habitanti come sopra, vi possano andare, e tutto questo sotto pena della corda, & altre pene corporali fino alla galera ad arbitrio nostro, secondo la qualità delle persone, e di cento scudi d'applicarsi per vn terzo all'Accusatore, che sarà tenuto secreto, vn terzo à luoghi pij, & vn terzo alla Camera Apostolica.
 4. Che nisiun bandito, ò condannato, ò contumace per qualsiuoglia delitto, ancorche sia Ferrarese, possa andar in maschera, sotto pena della galera, e di cinquanta scudi, oltre la pena della causa, per la quale fosse bandito, condannato, ò contumace.
 5. Che niuno ardisca sotto qual si sia preteitto d'amicitia, parentela di qual si voglia grado, ò d'altro ricttare, occultare, ò tener in casa propria, ò in altri luoghi banditi, ò contumaci, ò delinquenti di qualsiuoglia delitto, ne meno dar loro aiuto à fuggire, ò saluarsi, ouero impedire direttamente, ò indirettamente, che non venghino in mano della Corse, sotto pena della galera, ò della vita, e confiscatione de beni secondo la qualità de casi, e persone.
 6. Che niuno sia chi si possa in habito da Maschera portar forte alcuna d'armi da offesa sotto pena della galera in perpetuo, ò ad tempus à nostro arbitrio.
 7. Che se si trouerà alcuno, che si sia mascherato per ammazzare, ò per far offesa ad altri, ancorche non sia venuto ad alcuno altro atto esteriore, incorra in pena di essergli subito tagliato la mano, & di scudi cento d'applicarsi come di sopra. Et chi si maschererà per ammazzare, ouer offendere ad istanza d'altri in qual si voglia modo, incorrerà nella pena della vita, & confiscatione de' beni, & nelle istesse pene respettiuamente incorreranno quelli, che haueranno dato, ò mandato, consiglio, aiuto, ò fauore à i delinquenti inanzi il delitto, nel delitto, ò doppo il delitto, & quello, che si è statuito del mandatario s'intenderà hauer luogo nel mandante.
 8. Che mascherato alcuno, non habbia da entrare, ò uscire fuori delle Porte della Città, ne entrar in Chiese, o Conuenti di Religiosi, ò Monasterij di Suore, ò Claustri, ò parlatorij, ò altri luoghi sacri, ne star fermo vicino ad essi luoghi, ne andar con drappi à occhietto, come costumano le donne, sotto pena di scudi cento d'applicarsi come di sopra. e tre tratti di corda.
 9. Che nessuno da mezz'hora di notte in dietro porti maschera al viso fuori di casa sotto pena di scudi cento d'oro d'applicarsi come di sopra, contentandoci nondimeno, che questi tali entrati, che saranno nelle Case, & anco sopra le Feste, possano mettersi, e tener le maschere al volto, se bene fosse di notte.
 10. Che sonata la campana delle due hore non sia lecito ad alcuno immascherato ancora che non habbi la maschera, ò barba posticcia alla faccia di andar attorno se non con lume, non andando però più di quattro sotto vn lume, & auuertendo, che le lanterne siano tali, che la luce si vegga almeno da tre bande, sotto pena di scudi venticinque d'applicarsi come di sopra, e di tre tratti di corda, e ciò non ostante qualsiuoglia licenza.
 11. E per che si debba celebrar con tanta maggior diuotione la festiuità della Circonfione di Nostro Signore, che sarà Domenica prosima, prohibiamo per quel giorno il far maschere.
- Auverta dunque ogn'vno a non contrauenire alle sudette, & altre prouisioni fatte da nostri Antecessori, perche si procederà con ogni rigore. Dat. li 26. Decembre 1616. Publicato il dì 28. detto.

I. Card. Serra Leg. &c.